

TAR Napoli 02/02/1998 n. 383

legge 109/94 Articoli 1 - Codici 1.1

Rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione che ha bandito una gara per l'appalto di opere pubbliche accorpare lavori tra loro autonomamente eseguibili, che rappresentano, però, diversi aspetti di un unico momento, per assicurare un sensibile risparmio economico e di tempo, nonché una maggiore snellezza nei rapporti tra unico imprenditore ed unica direzione dei lavori.